



COMUNE DI ARIZZANO

Provincia del Verbano – Cusio – Ossola



COPIA

C.A.P. 28811

E.-mail municipio.arizzano@libero.it
arizzano@reteunitaria.piemonte.it

MANTENIMENTO PIANTE

OBBLIGO POTATURA RAMI E CIMATURA PIANTE IN PROSSIMITÀ DEL CONFINE STRADALE

ORDINANZA N. 58/ '09

IL SINDACO

PREMESSE e RICHIAMATE le precedenti Ordinanze n. 25 / 1999 e 11 / 2002;
VISTI l'Art. 29 del Codice della strada e l'art. 3 della L. 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";
CONSIDERATO che lungo i confini stradali sono radicate varie piante, le quali in alcuni casi stanno continuando a crescere senza regolazioni e che, soprattutto in caso di nevicate e / o vento forte, potrebbero cadere sulle limitrofe strade pubbliche, potendo costituire pericolo per l'incolumità pubblica e per la sicurezza della circolazione stradale;
CHE si rende necessario procedere alla potatura delle suddette piante;
RAVVISATO che tale situazione può costituire pericolo per l'incolumità, con particolare riferimento alla presenza di strade pubbliche e che si rende necessario procedere;
VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267;

ORDINA

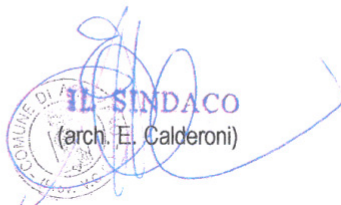
1. Per i motivi esposti in premessa e i quali s'intendono qua richiamati, a tutti i proprietari o aventi diritto di terreni confinanti con le strade pubbliche di provvedere tempestivamente al mantenimento delle piante e delle siepi, facendo eseguire opportune e periodiche potature di tutti i rami i quali si protendono oltre il confine stradale, nonché cimando le piante la cui altezza possa pregiudicarne la stabilità anche in occasione di nevicate e / o vento forte;
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile;

3. Di provvedere allo smaltimento delle ramaglie;
4. La pubblicazione di copia della presente all'Albo pretorio comunale per g.g. 30 e sul sito web comunale, nonché l'invio alla Prefettura del V. C. O., al Settore Viabilità – L.I. p.p. della Provincia del V. C. O., al Corpo di Polizia Prov.^{le}, alla Stazione C. F. S. di Verbania Intra, alla Stazione Carabinieri di Premeno e al Comando Prov.^{le} V.v. F.;
5. il controllo e l'esecuzione della presente Ordinanza da parte di tutti gli Organi di Polizia stradale, del Settore Viabilità della Provincia e dell'Ufficio Tecnico comunale;

AVVERTE

- ☐ fissa il termine di g.g. 15 dalla pubblicazione all'Albo pretorio per l'esecuzione;
- ☐ che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto della presente, saranno a carico dei proprietari, che ne risponderanno in sede civile, penale e amministrativa;
- ☐ che trascorso infruttuosamente il termine indicato, si applicheranno le sanzioni amministrative previste dall'Art. 29 del C.d.s. per cui chiunque viola le disposizioni è soggetto al pagamento di una somma da Euro 155,00 a 624,00 e con l'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere;
- ☐ avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Sig. Prefetto, o, in alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte rispettivamente entro il termine di giorni 30 o 60 dalla data di pubblicazione.

Arizzano, - 2 DIC. 2009


IL SINDACO
(arch. E. Calderoni)